



## **GLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO E LA “QUOTA 100” NOTA E RIFLESSIONI**

La nuova normativa della cosiddetta “quota 100” in materia pensionistica rischia di creare non poche difficoltà agli agenti, rappresentanti di commercio e consulenti finanziari che ne volessero usufruire.

Si riscontra, infatti, una **contraddizione fra tale normativa e le norme degli AEC e del Codice Civile relative alla chiusura del rapporto di agenzia.**

1. Il Decreto legge 28 gennaio, numero 4, all’articolo 14, comma 3, prevede che **la pensione “quota 100”, a pena della sospensione della stessa, è incumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo**, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. A sua volta, la circolare Inps 11/2019 ribadisce che **“i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa svolta, anche all’estero, successivamente alla decorrenza della pensione e fino alla data di perfezionamento della pensione di vecchiaia prevista nella gestione a carico della quale è stata liquidata la ‘pensione quota 100’ comportano la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico nell’anno di produzione dei predetti redditi”**.
2. In base agli AEC, l’agente può ottenere l’indennità di clientela e l’indennità meritocratica a seguito di risoluzione contrattuale da parte sua **se tale risoluzione sia dovuta tra l’altro a pensionamento**. Gli stessi AEC precisano che le dimissioni debbano essere “successive al conseguimento della pensione” (AEC Industria, articolo 10), o avvenire “per conseguimento della pensione” (AEC Commercio, articolo 12).
3. Ne consegue che dal momento in cui l’agente - una volta conseguita la pensione - comunica la risoluzione del contratto **inizia il periodo di preavviso obbligatorio** che può durare da tre a sei mesi, secondo gli AEC, e da uno a sei mesi, secondo il codice civile.
4. Ovviamente, **durante la prestazione del preavviso l’agente produce reddito**, ma ciò **comporta la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico nell’anno di produzione del reddito stesso**. Del resto, il limite dei 5000 €, previsto dalla norma, vale esclusivamente per redditi da lavoro autonomo occasionale, per nulla assimilabili a quelli prodotti dall’agente di commercio.

5. D'altra parte, se l'agente risolvesse il contratto prima del conseguimento della pensione e sia pure in vista di essa, **non sussisterebbe il presupposto di conservazione del diritto alle indennità**: il che rappresenterebbe per lui un grave danno economico.
6. Anche nell'eventuale caso in cui l'agente trovasse un accordo con la preponente in merito alla **non prestazione del preavviso** (e, in ogni caso, ciò comporterebbe per lui minori entrate), il problema potrebbe porsi ugualmente: dopo il pensionamento, infatti, all'agente verrebbero comunque riconosciute tutte **le provvigioni che sono relative a ordini conclusi prima della fine del rapporto ma che "maturerebbero" (e quindi verrebbero erogate) successivamente**.
7. In conclusione, stante l'attuale normativa, gli agenti che volessero conservare il diritto alle indennità di fine rapporto, non pagare alla casa mandante l'indennità sostitutiva del preavviso, incassare le provvigioni residue spettanti dovrebbero **risolvere il contratto solo dopo il pensionamento** con "quota 100" una volta esauriti tutti i rapporti economici scaturiti dal contratto.

Non crediamo sia questa la volontà del Legislatore e quindi ci permettiamo di proporre una riflessione volta a superare i sacrifici sopra evidenziati.

Roma, 22 febbraio 2019

**SEDE: VIA NAZIONALE 60 – 00184 ROMA**  
**TEL. 06 47251**  
**[www.fiarweb.it](http://www.fiarweb.it)**  
**e-mail: [fiarc@confesercenti.it](mailto:fiarc@confesercenti.it)**